



**CLUB ALPINO ITALIANO  
SEZIONE DI SCHIO**

**REGOLAMENTO SOTTOSEZIONI E GRUPPI  
2013**

Approvato dall'Assemblea Generale dei Soci del 6 settembre 2013

## **I° SOTTOSEZIONI**

### **Art. 1 Costituzione, finalità e ordinamento delle sottosezioni**

Il Consiglio Direttivo può, a norma e con le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CAI, costituire una o più Sottosezioni. La deliberazione di costituzione deve essere sottoposta all'approvazione del competente Comitato Direttivo Regionale.(CDR)

Le Sottosezioni devono:

- a) osservare le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale;
- b) dotarsi di un proprio ordinamento che non può essere in contrasto con quello della Sezione e che è soggetto ad approvazione, anche nelle sue modifiche, da parte del Consiglio Direttivo sezionale;
- c) promuovere e svolgere attività che non siano in contrasto o in concorrenza con le azioni e deliberazioni della Sezione;
- d) informare la Sezione sulla propria attività e trasmettere il proprio organigramma;
- e) presentare annualmente la propria relazione morale e il bilancio al Consiglio Direttivo sezionale;

Le Sottosezioni:

- a) fanno parte integrante della Sezione agli effetti del tesseramento e del computo del numero dei delegati elettivi alle Assemblee dei Delegati;
- b) hanno facoltà di richiedere ai propri soci un contributo supplementare rispetto alla quota annuale fissata dalla Sezione, che andrà completamente a beneficio dell'organizzazione sottosezionale;
- c) dispongono di autonomia patrimoniale, organizzativa e gestionale conforme al proprio ordinamento;
- d) non sono dotate di soggettività distinta da quella della Sezione;
- e) non intrattengono, in ogni caso, rapporti diretti con la struttura centrale.

I soci delle sottosezioni hanno gli stessi diritti dei soci della Sezione.

I Presidenti delle Sottosezioni o i loro Rappresentanti delegati, costituiscono il collegamento tra Sezione e Sottosezioni

e partecipano a titolo consultivo al Consiglio Direttivo sezionale.

I soci CAI hanno diritto di avere libero ingresso nelle sedi delle Sottosezioni, ed a partecipare alle manifestazioni e attività da esse organizzate, a norma dei rispettivi ordinamenti.

### **Art. 2 Tesseramento delle sottosezioni**

I soci della Sottosezione pagano le stesse quote dei soci della Sezione.

Le sottosezioni:

- curano il tesseramento dei loro soci;
- trasmettono alla Sezione l'elenco dei rinnovi annuali, assieme al versamento delle relative quote associative. Le domande di ammissione di nuovi soci devono essere controfirmate dal Presidente della Sottosezione, che si rende garante della rispondenza ai criteri di ammissibilità.

### **Art. 3 Cariche sociali delle Sottosezioni**

Possono essere eletti alle cariche sociali della Sottosezione, i Soci maggiorenni che abbiano maturato almeno due anni di iscrizione alla sottosezione.

I soci che rivestono cariche di presidenza o vicepresidenza nelle Sottosezioni, non possono essere eletti nel Consiglio Direttivo sezionale.

### **Art. 4 Assemblee delle Sottosezioni**

L'Assemblea ordinaria dei soci della Sottosezione deve essere convocata almeno una volta all'anno entro febbraio, con preavviso al Consiglio Direttivo sezionale, il quale può delegare ad intervenire i propri rappresentanti.

L'Assemblea ordinaria annuale:

- a) discute e approva la relazione morale del Presidente;
- b) discute e approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- c) discute tutti gli altri argomenti messi all'ordine del giorno;
- d) procede almeno ogni tre anni alla elezione delle sue cariche sociali.

#### **Art. 5 Scioglimento delle sottosezioni**

Con le procedure previste dallo Statuto e Regolamento generale del CAI, in caso di scioglimento di una Sottosezione la liquidazione deve farsi sotto il controllo del Collegio Regionale o Interregionale dei Revisori dei Conti competente per territorio.

Le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, restano immediatamente acquisite al patrimonio della Sezione.

I soci della Sottosezione mantengono la loro iscrizione alla Sezione, salvo chiedere il trasferimento ad altra Sezione a loro libera scelta.

#### **Art. 6 Contributi alle Sottosezioni**

La sezione può erogare alle sottosezioni contributi finalizzati esclusivamente alla gestione e organizzazione delle loro attività.

Il contributo erogato:

- a) si determina in base al numero di soci iscritti a ciascuna associazione;
- b) viene annualmente stabilito dal Consiglio direttivo sezionale;
- c) non può superare il 20% della quota associativa annuale riservata alla sezione, al netto delle quote versate a Enti, Raggruppamenti e degli eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.

#### **Art. 7 Sottosezione Aziendale Lanerossi**

Risulta già ratificata dal 1960 la costituzione della Sottosezione Aziendale Lanerossi.(Gruppo Amici della Montagna- Schio).

Alla Sottosezione Aziendale Lanerossi, possono aderire, oltre ai soci già iscritti, anche i loro familiari e dipendenti della ex Lanerossi S.p.A. o di altra Azienda che l'abbia acquisita o rilevata.

## **II° GRUPPI**

#### **Art. 8 Costituzione, finalità e ordinamento dei gruppi**

Il Consiglio Direttivo sezionale con propria deliberazione può costituire Gruppi, aventi particolari autonomie dal punto di vista tecnico organizzativo e, ove occorra, amministrativo e ne determina le norme di funzionamento in armonia con il proprio Statuto ed il presente Regolamento sezionale.

E' vietata la costituzione di Gruppi di non soci.

I Gruppi devono promuovere e svolgere attività che non siano in contrasto o in concorrenza con le azioni e deliberazioni della Sezione;

I soci CAI iscritti ai Gruppi partecipano alle attività e alle manifestazioni della Sezione con gli stessi diritti degli altri soci.

Le agevolazioni previste per i soci della Sezione e per gli iscritti ai Gruppi sono reciproche.

I Gruppi annualmente presentano al Consiglio della Sezione una relazione sulla loro attività e il bilancio consuntivo.

#### **Art 9 Tesseramento dei Gruppi**

Gli iscritti dei gruppi pagano le stesse quote dei soci della Sezione;

I Gruppi hanno facoltà di richiedere ai propri soci un contributo supplementare rispetto alla quota annuale fissata dalla Sezione ,che andrà completamente a beneficio della loro organizzazione.

I Gruppi:

- a) curano il tesseramento dei propri iscritti;
- b) trasmettono alla Sezione l'elenco dei rinnovi annuali, assieme al versamento delle relative quote associative. Le domande di ammissione di nuovi soci devono essere controfirmate dal Presidente del gruppo, che si rende garante della rispondenza ai criteri di ammissibilità.

#### **Art. 10 Cariche sociali dei Gruppi**

I soci che rivestono cariche di Presidenza o Vicepresidenza nei gruppi, non possono essere eletti nel Consiglio Direttivo sezionale.

**Art. 11 Contributi ai Gruppi**

La sezione può erogare ai Gruppi riconosciuti contributi finalizzati esclusivamente per la gestione e organizzazione delle loro attività.

Il contributo erogato:

- a) si determina in base al numero di soci di ciascuna associazione;
- b) viene annualmente stabilito dal Consiglio Direttivo sezionale;
- c) non può superare il 20% della quota associativa annuale riservata alla sezione, al netto delle quote versate a Enti, Raggruppamenti e degli eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.

**Art. 12 Gruppi già costituiti**

Risultano già costituiti in seno alla Sezione:

- a) il Gruppo Grotte Schio dal 1932;
- b) lo Sci Cai Schio (costitutosi nel 1910 con altra denominazione) dal 1958;
- c) il Gruppo Escursionisti Maranesi- Marano (G.E.M.) dal 1967;
- d) il Gruppo Amici della Montagna- Santorso (G.A.M. Santorso) dal 1981;

Tutti i Gruppi sono regolati da propri regolamenti interni approvati dal Consiglio Direttivo sezionale.

**Art 14 Disposizioni generali**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento sezionale, si rimanda alle disposizioni dello Statuto sezionale e dello Statuto e del Regolamento generale.